

## REGOLAMENTO (CE) N. 1330/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1997

relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1997 (secondo periodo)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1136/97 della Commissione, del 20 giugno 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1997<sup>(7)</sup> sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1997; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o

un'origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo d'importazione superano, per una data categoria di operatori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che la quantità richiesta nella domanda relativa alla Repubblica dominicana, categoria B supera la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il terzo trimestre del 1997:

- 1) per la quantità indicata nella domanda di titolo: previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5388 per l'origine Repubblica dominicana per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 21. 6. 1997, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---